

## **Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Original Roller School**

Art. 1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, con sede nel comune di Padova, una associazione sportiva dilettantistica, operante nei settori sportivo, ricreativo, che assume la denominazione di "ORIGINAL ROLLER SCHOOL", con la possibilità di utilizzare la seguente abbreviazione: "O.R.S.".

Art. 2. L'oggetto sociale dell'associazione è diffondere e sviluppare la pratica del pattinaggio in linea, con particolare attenzione alle discipline del fitness e del freestyle, seguendo gli insegnamenti tecnici impartiti dalla Federazione Italiana Hockey Pattinaggio (F.I.H.P.), attraverso qualsiasi mezzo il Consiglio Direttivo ritenga opportuno. L'associazione può essere suddivisa in varie palestre distribuite nel territorio e considera il pattinaggio in linea una disciplina corporea attraverso la quale il praticante ottiene benessere psicofisico, coordinazione corporea ed equilibrio; inoltre tale attività favorisce la socializzazione. Tali presupposti portano inevitabilmente alla necessità del rispetto altrui, ad una civile convivenza e al ripudio della sopraffazione e della violenza.

Art. 3. L'associazione, con spirito altruistico, si propone di:

- a) promuovere attività sportive, dilettantistiche e amatoriali, ricreative e culturali attraverso l'attività didattica e la pratica sportiva-dilettantistica, ricreativa e aggregativa, con intenti mutualistici;
- b) gestire, anche a seguito di convenzioni con enti locali, immobili e impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità o utilità generale;
- c) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci;
- d) promuovere lo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale nonché corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.

L'associazione è anche centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per scopi sportivo-dilettantistici, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 4. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva (U.I.S.P.) cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5. Il fondo comune della associazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi riserve e beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali sportive statutariamente previste.

Art. 6. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il numero dei soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

Art. 8. I soci sono obbligati a versare una quota sociale annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, e in ogni caso non potrà essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9. La perdita della qualifica di socio avviene per recesso, esclusione o per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che senza giustificato motivo non partecipi alla vita associativa per più di sei mesi;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività che ledano gli interessi dell'associazione;
- d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Art. 10. Le deliberazioni prese in materia di recesso o esclusione debbono essere comunicate ai soci mediante lettera, email o verbalmente. L'esclusione diventa operante dal giorno in cui essa è comunicata al soggetto interessato. I soci esclusi o receduti non hanno diritto al rimborso della quota sociale versata. All'associazione è riservato il diritto di pretendere dal socio escluso l'eventuale risarcimento dei danni sia materiali che morali da esso arrecati.

Art. 11. Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea degli associati, b) il Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata mediante lettera personale ai soci o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo alla divulgazione, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data e orario.

L'assemblea:

- a) approva il rendiconto annuale;
- b) procede annualmente alla nomina delle cariche sociali (Presidente, Segretario e Consiglio Direttivo);
- c) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 12. L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni, secondo il principio del voto singolo. Le delibere dell'assemblea sono valide a maggioranza assoluta dei votanti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati. Non sono ammesse deleghe.

Art. 13. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e in sua assenza dal consigliere più anziano di età. Il verbale verrà redatto dal Segretario e in sua assenza da un socio designato dall'assemblea. Ogni socio ha diritto a prendere visione del verbale dell'assemblea, delle deliberazioni approvate e dei rendiconti. È compito del segretario assicurare che il diritto di ciascun socio sia effettivo.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Segretario e da un minimo di due fino ad un massimo di otto componenti scelti fra gli associati. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei membri. La convocazione è fatta con ogni mezzo attuabile in relazione all'urgenza degli argomenti da trattare otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Al Consiglio Direttivo spetta:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- porre in essere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Art. 15. L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da presentare all'assemblea degli associati da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 16. Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei soci, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate da un soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 17. L'associazione sarà posta in liquidazione qualora si verificano le seguenti cause di scioglimento:

- impossibilità a conseguire l'oggetto sociale;
- volontà espressa dall'assemblea dei soci con voto favorevole dei tre quinti degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali, terminate le operazioni di liquidazione, assegneranno il fondo comune e i beni che residuano, a fini sportivi, ad associazioni o enti aventi le medesime finalità o altre associazioni sportive e dilettantistiche.

Art. 18. Per quanto non viene espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.